

barbarico) sta in relazione con l'antico diritto di Faida o vendetta privata; caposaldo delle consuetudini germaniche di carattere penale.

Delitto contro la proprietà - Furto

Quanto al furto, la nozione che ne ebbe il diritto germanico si identifica con quello del diritto romano, e questo concetto passa nei nostri statuti allargandosi però sotto l'influenza barbarica rispetto alla pena. I compensi e le composizioni ricordano i multipli nei casi meno gravi mentre le altre pene vanno dalla mutilazione (della mano destra, di entrambi le mani, accieciamento, marchio, fustigazione) sino alla forca. Vigé il sistema dei multipli barbarici nei furti del bestiame, del doppio, del quadruplo, del decuplo a seconda dell'entità del furto. Per quanto le pene pecuniarie tendano a divenire pene fisse, l'influenza barbarica è innegabile per il concetto della valutazione o distinzione del furto secondo il valore.

Dieci capitoli del libro I° degli statuti di Albona comminano le pene per i delitti contro la proprietà ed in special modo per i furti di bestiame (Cap. XV-XXIV).

Albona, piccolo borgo delle coste orientali dell'Istria era un semplice paese rurale eminentemente agricolo, che dalla cultura del suolo ritraeva le fonti principali della sua vita. Il commercio era assai scarso, quasi nullo, per la mancanza assoluta di comunicazioni, la quale rendeva difficili le relazioni non solo con la terra ferma, ma anche con le isole e con i vicini paesi marittimi; lo statuto di fatti accenna appena fuggevolmente al commercio che assunse un certo sviluppo appena nei secoli XIX e XX e particolarmente negli ultimi anni con il progresso dell'industria del carbone, della pietra, della bauxite e della marna cementizia.

Da tutto lo statuto di fatti traspare la cura che il comune giustamente rivolgeva non solo all'agricoltura intesa nel senso lato della parola, ma specialmente all'allevamento del bestiame, la cui cultura costituiva elemento primo di quella povera gente in gran parte contadini, la cui proprietà era formata di un pezzo di terra e di qualche capo di bestiame, che per loro però costituiva unica risorsa della vita. Necessità quindi di salvaguardare nel miglior modo possibile la proprietà privata.

A mio avviso la grande e specifica quantità di articoli concernenti le pene da comminare ai delitti di furto, non deve essere stata